



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

**PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ**

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

**N° 4/2020**

**RICHIEDENTE: COMUNE DI CUORGNÈ con sede in Cuorgnè, Via Garibaldi n. 9**

**OGGETTO: Progetto esecutivo di Riqualficazione impianti sportivi Via Braggio, Cuorgnè – Lavori aggiuntivi - Codice CUP: D77J18000150001**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Premesso altresì che:

– in data 23.12.2019 veniva rilasciata Autorizzazione paesaggistica: n. 7/2019 del 23.12.2019 per l'intervento ad oggetto "Riqualficazione impianti sportivi Via Braggio, Cuorgnè – Codice CUP: D77J18000150001 – Progetto esecutivo";

Visto:

– l'istanza pervenuta in data 21.01.2020 avente Prot. 1109 del 20.01.2020 da parte del Settore Gestione del Territorio – Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente del Comune di Cuorgnè con sede in Via Garibaldi n. 9,

mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione impianti sportivi Via Braggio, Cuornè – Lavori aggiuntivi – Progetto esecutivo – Codice CUP: D77J18000150001";

– il parere favorevole condizionato in data 10.02.2020 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. 3097 del 13.02.2020 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 5326 del 13.03.2020, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, "rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione Locale per il Paesaggio";

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L.6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

o **COMUNE DI CUORGNÈ** con sede in Via Garibaldi n. 9, Cuornè, all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data 21.01.2020 avente Prot. 1109 del 20.01.2020 per l'intervento di "Riqualificazione impianti sportivi Via Braggio, Cuornè – Lavori aggiuntivi – Progetto esecutivo – Codice CUP: D77J18000150001", sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	DATA
E. 13R - Relazione paesaggistica	21.01.2020
E.01 – Stato di fatto – estratti, piano quotato e sezioni	21.01.2020
E.02 – Stato di progetto – planimetria con lavori aggiuntivi	21.01.2020

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio:

- "sia verificato l'impiego di erba sintetica certificata secondo le più recenti normative nel rispetto dei parametri di emissione di formaldeide;  
- venga previsto l'inserimento di piantumazione di tipo autoctono (no pini e abeti) nell'area circostante il campo verso la via".

**La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità la deliberazione di approvazione del progetto del Comune di Cuornè per l'intervento in oggetto.**

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 16 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Mauro MALANO

MF/